



**MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI SERVIZIO
TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento) PROT. n° P2166/4109 sott. 53 Roma, 20 novembre 1997

OGGETTO: Determinazione affollamento locali pubblico spettacolo (Art.4.1. Regola Tecnica) allegata al D.M. 19/08/96.

Con la nota, indicata a margine, codesto Ispettorato ha chiesto un parere circa la superficie dei locali di trattenimento o spettacolo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell'affollamento dei locali stessi. Al riguardo, questo Ufficio è del parere che la problematica trovi soluzione calcolando, ai fini dell'affollamento, solo le superfici delle sale che compongono i locali, ricordando che la definizione di "sala" è presente al titolo I dell'allegato al D.M. 19 agosto 19971.

Parere del Comando

La Regola Tecnica allegata al D.M. 19/8/96 stabilisce che nei locali di cui all'art. I Comma e-f, l'affollamento massimo deve essere determinato dal calcolo di "0,7 persone per metro quadrato al chiuso". Con la presente, cortesemente, si chiede di voler precisare se in detto calcolo la superficie deve essere comprensiva dei depositi, dei servizi igienici, dei banchi bar e dei guardaroba, certamente non usufruibili dal pubblico. Evidenziando che detta problematica è rilevante al fine della determinazione dell'affollamento dei locali di pubblico spettacolo si ringrazia e si rimane in attesa di un superiore parere in merito.

(1) Verosimilmente leggasi "4.1" in luogo di "4.4". N.d.R.

(2) Verosimilmente leggasi "all'art. 1" in luogo di "all'art.I". N.d.R.